

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARINUCCI MARIANI, MANIERI, BONO
PARRINO, CAPIELLO e DI NUBILA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1992

Norme in materia di titoli di preferenza nei pubblici concorsi

ONOREVOLI SENATORI. - La produzione legislativa, anche recente, ha molto ampliato le categorie protette ai fini dell'accesso per concorso al pubblico impiego a partire da quanto originariamente previsto dall'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La norma citata, infatti, nello stabilire i titoli di preferenza per l'accesso ai pubblici concorsi aveva previsto una serie di situazioni, derivanti da ragioni storiche e conseguenti all'allora recente periodo post-bellico (madri, vedove di guerra, orfani, invalidi e mutilati di guerra, eccetera).

Le successive norme integrative, pur non disconoscendo tali titoli, ancorchè non più attuali, hanno ampliato la casistica degli aventi diritto fino a prevedere, con l'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, fra i titoli di preferenza quello di disoccupato da oltre sei mesi.

Il presente disegno di legge ha la finalità di riconoscere ad individui nubili o celibi, vedovi, separati, divorziati, con figli a carico, un titolo di preferenza a parità di merito in tutti i concorsi pubblici inserendoli fra le categorie protette previste dalle norme vigenti per l'accesso al pubblico impiego.

La Commissione per la povertà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha messo in luce la condizione di particolare

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

debolezza economica dei genitori soli, ed è proprio sulla base di questa consapevolezza che il Parlamento, approvando la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), ha voluto dimostrare nei confronti di questi cittadini più svantaggiati particolare attenzione, elevando nei loro confronti del 10 per cento le fasce reddituali relativa alla corresponsione

delle quote di aggiunta di famiglia (articolo 23, comma 2).

Giova per ultimo rilevare che l'inserimento fra le categorie protette, per quanto concerne il pubblico impiego, degli individui nubili o celibi, vedovi, separati, divorziati, con figli a carico, nulla toglie alle altre categorie protette delle quali tra l'altro andrebbe riesaminata la consistenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 5, quarto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dopo il n. 16) e inserito il seguente:

«16-bis) i vedovi, separati, divorziati, non coniugati con figli a carico, con riguardo anche al numero dei figli».